



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

N. 291 del 15 aprile 2021

ADOTTATA DALLA GIUNTA REGIONALE

**CON DELIBERAZIONE N. 190
DEL 13 APRILE 2021**

***DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA
SUL LAVORO E DEL BENESSERE LAVORATIVO***

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: IX – IV – I – VII - XI

ALTRI PARERI RICHIESTI: -

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(SEDUTA DEL 13 APRILE 2021)

L'anno duemilaventuno, il giorno di martedì tredici del mese di aprile, alle ore 11.07 presso la Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta), in Roma - via Cristoforo Colombo n. 212, previa formale convocazione del Presidente per le ore 11.00 dello stesso giorno, si è riunita la Giunta regionale così composta:

- | | | | |
|-------------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------|
| 1) ZINGARETTI NICOLA | <i>Presidente</i> | 7) LOMBARDI ROBERTA | <i>Assessore</i> |
| 2) LEODORI DANIELE | <i>Vice Presidente</i> | 8) ONORATI ENRICA | “ |
| 3) ALESSANDRI MAURO | <i>Assessore</i> | 9) ORNELI PAOLO | “ |
| 4) CORRADO VALENTINA | “ | 10) TRONCARELLI ALESSANDRA | “ |
| 5) D'AMATO ALESSIO | “ | 11) VALERIANI MASSIMILIANO | “ |
| 6) DI BERARDINO CLAUDIO | “ | | |

Sono presenti: *il Vice Presidente e gli Assessori Alessandri, Corrado, Di Bernardino, Lombardi, Onorati, Orneli, Troncarelli e Valeriani.*

Sono assenti: *il Presidente e l'Assessore D'Amato.*

Partecipa il sottoscritto Segretario della Giunta dottor Luigi Ferdinando Nazzaro.

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 190

OGGETTO: Proposta di legge regionale recante “Disposizioni per la promozione della salute e della sicurezza sul lavoro e del benessere lavorativo”.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell’Assessore al Lavoro e Nuovi diritti, Scuola e Formazione, Politiche per la Ricostruzione, Personale

di concerto con

l’Assessore Sanità e Integrazione Socio-Sanitaria;

VISTI:

- l’art. 117 della Costituzione;
- lo Statuto della Regione Lazio;
- la comunicazione della Commissione Europea relativa a un “Quadro strategico dell'UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro 2014-2020”;
- il D.lgs. 19 giugno 1999, n. 229 "Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419" ed in particolare gli artt. 7-ter e 7-quater”;
- il D.lgs. 23 aprile 2004, n. 124 "Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30”;
- il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i. “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
- il D.lgs. 14 settembre 2015, n. 149, istitutivo della Agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata “Ispettorato nazionale del lavoro”, che integra i servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL;
- il D.lgs. 14 settembre 2015, n. 150 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, in particolare l’art. 14;
- il D.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (decreto Cura Italia)”;
- il D.l. 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” e s.m.i.;

- il D.l. 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”;
- la legge 15 gennaio 2021, n. 4, “Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 nel corso della 108ª sessione della Conferenza generale della medesima Organizzazione”;
- il DPR 14 settembre 2011, n. 177 “Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell’articolo 6, comma 8, lettera g), d.lgs. n. 81/2008”;
- il DPCM 17 dicembre 2007 “Esecuzione dell'accordo del 1° agosto 2007, recante il “Patto per la tutela della salute e la prevenzione nei luoghi di lavoro”;
- il DPCM del 21 dicembre 2007, rubricato "Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro", emanato in attuazione dell'articolo 4, comma 1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123;
- il DPCM 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”, ed in particolare l’Allegato 1 “Prevenzione collettiva e sanità pubblica”;
- il DPCM 17 maggio 2020: “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” e s.m.i.;
- il decreto interministeriale del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali e del Ministro della salute del 6 marzo 2013 riguardante l’individuazione dei requisiti e dei criteri che definiscono in formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro, emanato in attuazione dell’articolo 6, comma 8, d.lgs. 81/2008;
- il Piano nazionale della prevenzione 2014-2020 adottato con Intesa in Conferenza Stato-Regioni (rep. Atti n. 156 del 13 novembre 2014 e con il successivo accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (rep. Atti n. 56 del 25 marzo 2015);
- il Piano regionale della prevenzione 2014-2020 della Regione Lazio, di cui al Decreto del Commissario ad Acta n. U00309 del 6 luglio 2015 come modificato e integrato dal DCA n. U00593 del 16 dicembre 2015;
- l’Accordo Stato - Regioni e Province Autonome del 22 febbraio 2012 in attuazione dell’articolo 73, comma 5, d.lgs. 81/2008;
- l’Accordo Stato - Regioni e Province Autonome del 7 luglio 2016 in attuazione dell’articolo 32, comma 5, d.lgs. 81/2008;
- il Protocollo d’intesa INAIL Lazio e Regione Lazio in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro dell’1 agosto 2019;

- l'Accordo Interconfederale 12 dicembre 2018 tra Confindustria-Cgil, Cisl, Uil "Salute e Sicurezza – Attuazione del Patto per la Fabbrica".
- il "Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" sottoscritto dalle Parti sociali il 14 marzo 2020 e relativa Integrazione del 24 aprile 2020;
- il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e s.m.i.;
- il Regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 "Regolamento regionale di contabilità" e s.m.i.;
- la L.r. 12 agosto 2020, n. 11, recante: "*Legge di contabilità regionale*";
- la L.r. 30 dicembre 2020, n. 25 "*Legge di stabilità regionale 2021*";
- la L.r. 30 dicembre 2020 n. 26 "*Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021 – 2023*";
- la D.G.R. 27 marzo 2009, n. 178 "Istituzione del Comitato regionale di coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del D.P.C.M. 21 dicembre 2007" s.m.i.;
- la D.G.R. 30 dicembre 2013, n. 512 "Attuazione dell'Accordo Stato -Regioni e Province Autonome del 22 febbraio 2012 in attuazione dell'articolo 73, comma 5";
- la D.G.R. 25 luglio 2017, n. 452 "Recepimento l'Accordo Stato -Regioni e Province Autonome del 7 luglio 2016 in attuazione dell'articolo 32 d.lgs. 81/2008;
- la D.G.R. 27 dicembre 2019, n. 1007 "Modifiche del Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e s.m.i.";
- la D.G.R. 4 febbraio 2020, n. 26 "Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione regionale Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro ai sensi del regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1. Approvazione schema di contratto";
- la D.G.R. 18 aprile 2019, n. 230 "Approvazione schema di Protocollo d'Intesa finalizzato alla promozione della salute e della sicurezza sul lavoro denominato "Più salute e sicurezza sul lavoro"";
- la D.G.R. 28 luglio 2020, n. 489 "Approvazione schema di Protocollo d'Intesa denominato "Coordinamento delle attività di Vigilanza in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro" tra la Regione Lazio ed i Servizi Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPreSAL) delle ASL Roma 1, ASL Roma 2, ASL Roma 3, ASL Roma 4, ASL Roma 5, ASL Roma 6, ASL Frosinone, ASL Latina, ASL Rieti, ASL Viterbo, e l'Ispettorato Interregionale del Lavoro (I.I.L. Centro), l'INAIL-Direzione regionale Lazio, l'INPS-Direzione regionale Lazio e la Direzione Regionale Vigili del Fuoco Lazio";
- la D.G.R. 30 dicembre 2020, n. 1060 "*Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli,*

tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese”;

- la D.G.R. 30 dicembre 2020, n. 1061 “*Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa*”;
- la D.G.R. 26 gennaio 2021, n. 20, “Disposizioni e indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2021-2023 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”;
- la nota del Direttore Generale, prot. n. 278021 del 30.03.2021, con la quale sono state fornite le modalità operative per la gestione del bilancio regionale 2021-2023;

PREMESSO CHE:

- la Regione, nel rispetto degli articoli 4, 32, 41 e 117, comma 3, della Costituzione e in attuazione dell’articolo 6 dello Statuto, promuove la tutela della salute e la tutela e sicurezza del lavoro, quali principi fondamentali per garantire alla persona un lavoro sicuro e dignitoso;
- la Regione rispetta, promuove e attua il diritto della persona a un mondo del lavoro libero dalla violenza e dalle molestie, ivi comprese la violenza e le molestie di genere, e riconosce l’importanza di una cultura del lavoro basata sul rispetto reciproco e sulla dignità dell’essere umano, in armonia con quanto previsto dalla Convenzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro n. 190, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 e ratificata dalla legge 15 gennaio 2021, n. 4, sull’eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro;
- la Regione con la stipula del protocollo “Più salute e sicurezza sul lavoro” ha avviato azioni e misure di promozione della salute e della sicurezza sul lavoro;
- la Regione con la stipula del protocollo “Coordinamento delle attività di Vigilanza in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro” ha avviato un sistema di collaborazione e di scambio informativo tra le Parti firmatarie del Protocollo d’Intesa, favorendo l’utilizzo integrato delle fonti informative disponibili, nella finalità di rendere maggiormente incisiva l’azione di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici e di prevenzione e contrasto degli infortuni sul lavoro e delle patologie professionali;

CONSIDERATO che è necessario

- intervenire emanando disposizioni legislative per regolamentare la tutela della salute e sicurezza del lavoro nella Regione Lazio, garantendo il miglioramento e l’ampliamento delle azioni di prevenzione e protezione al fine di contrastare il lavoro irregolare, e ogni forma di disuguaglianza e di sfruttamento e inoltre, prevenire la violenza e le molestie, ivi compresa quelle di genere;
- migliorare la qualità e le condizioni di lavoro favorendo e diffondendo la cultura e la pratica della salute e della sicurezza in ogni ambiente di lavoro elevando il livello informazione,

comunicazione, formazione, assistenza, controllo e vigilanza al fine di promuovere la competitività e la produttività delle imprese nel rispetto del principio di tutela della salute;

CONSIDERATO che la proposta di legge regionale di cui alla presente deliberazione, che si compone di n. 15 articoli, reca disposizioni per la promozione della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici nonché del benessere lavorativo;

CONSIDERATO che l'Ufficio legislativo, con nota prot. 316426 del 9 aprile 2021, ha comunicato che è stato effettuato, ai sensi dell'art. 65, comma 5 *bis*, del Regolamento regionale n. 1/2002 e s.m.i., il coordinamento formale e sostanziale del testo di proposta di legge regionale in oggetto;

VISTE la relazione illustrativa dell'Assessore al Lavoro e Nuovi diritti, Scuola e Formazione, Politiche per la Ricostruzione, Personale e la relazione tecnica del Direttore della Direzione Regionale Bilancio, Governo societario, Demanio e Patrimonio;

SENTITE le parti sociali in data 3 marzo 2021;

Tutto ciò premesso che costituisce parte integrante e sostanziale,

DELIBERA

di adottare e sottoporre all'esame del Consiglio regionale l'unità proposta di legge regionale, composta di n. 15 articoli, concernente "Disposizioni per la promozione della salute e della sicurezza sul lavoro e del benessere lavorativo" corredata della relazione illustrativa dell'Assessore al Lavoro e Nuovi diritti, Scuola e Formazione, Politiche per la Ricostruzione, Personale e della relazione tecnica del Direttore della Direzione regionale Bilancio, governo societario, demanio e patrimonio che costituiscono parti integranti e sostanziali della presente deliberazione.

La presente deliberazione è pubblicata sul B.U.R.L. e sul sito istituzionale www.regione.lazio.it

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:

“DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE E DELLA
SICUREZZA SUL LAVORO E DEL BENESSERE LAVORATIVO”

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
(Principi)

1. La Regione, in armonia con quanto previsto dalla normativa europea concernente il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro e nel rispetto dei principi fondamentali di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modifiche, nonché in attuazione dell'articolo 6 dello Statuto, riconosce il diritto dei lavoratori e delle lavoratrici a svolgere un lavoro sicuro, promuovendone la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, ai sensi degli articoli 4 e 32 della Costituzione, e rafforzando l'efficienza dei sistemi di protezione sociale.

2. La Regione, in armonia con quanto previsto dalla Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 nel corso della 108 sessione della Conferenza generale della medesima organizzazione e ratificata dalla legge 15 gennaio 2021, n. 4, riconosce e promuove l'importanza di una cultura del lavoro basata sul rispetto reciproco, sulla dignità dell'essere umano e sul contrasto di ogni forma di violenza e di molestia, ivi comprese quelle di genere.

Art. 2

(Finalità)

1. In attuazione dei principi di cui all'articolo 1, la presente legge detta disposizioni per la promozione della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici, in particolare, mediante interventi di interventi diretti a:

- a) migliorare la qualità delle condizioni di lavoro;
- b) favorire e diffondere la cultura e la pratica della salute e della sicurezza in ogni ambiente di lavoro, promuovendo ed elevando il livello di informazione, comunicazione, formazione, assistenza, controllo e vigilanza in materia;
- c) prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali sul lavoro;
- d) contrastare il lavoro irregolare e ogni forma di diseguaglianza e di sfruttamento sui luoghi di lavoro;
- e) contrastare la violenza e le molestie sul lavoro, ivi comprese quelle di genere.

CAPO II

INTERVENTI DI PROMOZIONE E STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

Art. 3

(Ambito di applicazione degli interventi di promozione della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro)

1. In attuazione dei principi e delle finalità di cui all'articolo 1 e 2, la Regione promuove e sostiene interventi concernenti:

- a) l'informazione sui diritti e sugli obblighi dei lavoratori e delle lavoratrici;
- b) la formazione in materia di salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- c) la prevenzione degli infortuni in occasione di lavoro e in itinere e delle malattie professionali;
- d) il coordinamento tra gli enti competenti in materia di controllo e di vigilanza;
- e) la semplificazione delle procedure;
- f) la valorizzazione degli accordi aziendali e territoriali che prevedono l'innalzamento degli standard minimi di tutela fissati a livello nazionale e della partecipazione delle parti sociali e dei soggetti che operano nel sistema di salute e sicurezza sul lavoro;
- g) la prevenzione della violenza e delle molestie sul lavoro.

2. La Regione favorisce la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici, subordinati o autonomi, dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, dei dirigenti e preposti, dei datori di lavoro nonché degli addetti del servizio di protezione e prevenzione e degli altri soggetti rientranti nel campo di applicazione della normativa statale di principio di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, anche mediante il coinvolgimento delle parti sociali e dei soggetti che operano nel sistema della salute e della sicurezza sul lavoro.

Art. 4

(Piano strategico regionale e piano annuale degli interventi)

1. Per la programmazione degli interventi di cui all'articolo 3, la Giunta regionale, sentiti la commissione consiliare competente in materia e il Comitato regionale di coordinamento di cui all'articolo 12, approva il piano strategico regionale in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, di seguito piano strategico. Il piano strategico ha durata biennale e può essere aggiornato, in tutto o in parte, anche prima della scadenza, con la medesima procedura di cui al presente comma. Il piano strategico è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet istituzionale.

2. Entro il 30 novembre antecedente la scadenza del biennio di riferimento, la Giunta regionale adotta, secondo la procedura di cui al comma 1, il nuovo piano strategico.

3. Il piano strategico individua, in relazione al periodo di riferimento e nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 13, le linee di indirizzo e gli obiettivi generali della programmazione, gli ambiti e le priorità di intervento e i criteri per la localizzazione di interventi in aree specifiche del territorio regionale, l'ammontare e la ripartizione delle risorse finanziarie per ciascuno dei seguenti principali ambiti di intervento:

- a) informazione;
- b) formazione;
- c) prevenzione.
- d) vigilanza.
- e) partecipazione.

4. Il piano strategico garantisce l'applicazione uniforme dei principi di cui all'articolo 1 sul territorio regionale, valorizzando le specificità di ciascuna categoria tutelata, con riguardo al genere, all'età, alla tipologia contrattuale e alla peculiarità dei rischi nei diversi settori di attività e rafforzando le competenze e le capacità operative dei soggetti che operano nel sistema di salute e sicurezza sul lavoro.

5. La Giunta regionale, sulla base degli obiettivi e delle risorse finanziarie individuate nel piano strategico regionale adotta il piano annuale degli interventi entro il mese di febbraio di ogni anno, nel quale sono individuati, per l'anno di riferimento e per ciascun ambito di intervento di cui al comma 3, gli interventi finanziabili o attuati

direttamente dalla Regione, i soggetti destinatari, le risorse assegnate, i criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti, nonché i tempi e le modalità per la realizzazione degli interventi stessi.

6. La Regione, nella definizione dei piani di cui al presente articolo, tiene conto dei risultati che emergono dall'elaborazione dei dati raccolti dal Sistema informativo regionale di cui all'articolo 10.

Art. 5

(Informazione)

1. Nell'ambito di intervento di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), la Regione programma la promozione di attività di informazione attraverso azioni mirate a favorire, consolidare e diffondere la cultura e la pratica della salute e della sicurezza in ogni ambiente di lavoro, nonché in ogni centro di socialità e di formazione, quali la realizzazione di campagne informative di prevenzione del fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali sul lavoro, con particolare riferimento agli aspetti legati all'individuazione, valutazione e controllo dei rischi.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione istituisce la Giornata per la salute e la sicurezza sul lavoro la cui ricorrenza è fissata nel giorno 1 ottobre di ogni anno.

3. Gli interventi di cui al presente articolo sono rivolti ai soggetti individuati all'articolo 3, comma 2 e alle imprese.

Art. 6

(Formazione)

1. Nell'ambito d'intervento di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b), al fine di favorire l'accrescimento delle conoscenze e delle competenze in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, la Regione programma la promozione di attività di formazione tramite azioni volte all'erogazione della formazione di qualità, mirata e specialistica nonché adeguata alle esigenze derivanti dalla digitalizzazione dei percorsi formativi.

2. Nell'ambito delle attività di cui al presente articolo la Regione promuove, in particolare, attività formative non obbligatorie o percorsi formativi relativi alla salute e alla sicurezza sul lavoro in favore di:

a) soggetti di cui all'articolo 3, comma 2;

b) imprese;

c) operatori dell'agenzia regionale competente in materia di servizi per il lavoro di cui al comma 10 dell'articolo 7 della legge regionale n. 28 del 2019;

d) studenti e docenti di istituti scolastici, universitari e di formazione professionale presenti nel territorio regionale.

3. La Regione promuove, altresì, misure volte all'approfondimento delle conoscenze in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro nell'ambito dei percorsi di formazione per le competenze trasversali e per l'orientamento di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 (Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della L. 28 marzo 2003, n. 53), nel rispetto dell'autonomia didattica ed organizzativa delle istituzioni scolastiche secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 2 del d.lgs. 77/2005 o tramite la progettazione di percorsi integrati ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto legislativo .

4. La Regione monitora l'efficacia delle azioni formative oggetto degli interventi di cui al presente articolo e sul rispetto dei criteri e modalità di erogazione delle attività formative stabiliti nei relativi atti di concessione dei finanziamenti.

Art. 7

(Prevenzione)

1. Nell'ambito di intervento di cui all'articolo 4, comma 3, lettera c), la Regione programma la promozione delle attività di prevenzione nel rispetto dei principi di cui al Titolo I, Capo III, del d.lgs. 81/2008, mediante la definizione di interventi che tengano conto dell'organizzazione del lavoro, dei modelli di produzione o di erogazione di servizi dell'impresa e dei fattori socio-ambientali, anche mediante il coinvolgimento delle parti sociali.

2. Gli interventi di cui al presente articolo sono rivolti ai soggetti individuati all'articolo 3, comma 2, e alle imprese.

3. La Regione promuove e favorisce, in particolare:

a) lo sviluppo del sistema di qualificazione delle imprese e l'adozione di modelli di organizzazione e di gestione della sicurezza che valorizzino l'esperienza e la competenza dell'impresa, acquisite attraverso percorsi formativi mirati e sulla base delle attività svolte, anche al fine di pervenire alla certificazione dei modelli adottati.

b) l'applicazione di *standard* contrattuali e organizzativi del lavoro certificati, promuovendo la contrattazione collettiva e individuando elementi di premialità per le imprese che rispettano le disposizioni normative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e che informino la propria attività al principio della responsabilità sociale d'impresa.

c) l'adozione da parte dei datori di lavoro di un codice etico volto a garantire la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. A tal fine, la Giunta regionale, d'intesa con le parti sociali, individua con propria deliberazione i principi e le modalità di applicazione a cui detto codice dovrà conformarsi.

Art. 8
(Vigilanza)

1. La Regione nell'ambito di intervento di cui all'articolo 4, comma 3, lettera d), ferme restando le competenze in materia di vigilanza degli organi ispettivi e delle autorità statali ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 81/2008, nonché nel rispetto delle priorità di intervento definite dal Comitato regionale di coordinamento di cui all'articolo 12, programma interventi di coordinamento delle attività di controllo, di vigilanza e di assistenza ai lavoratori e ai datori di lavoro in materia di salute e sicurezza sul lavoro al fine di assicurare l'applicazione uniforme delle procedure ispettive nel territorio regionale, quali, in particolare:

- a) interventi di coordinamento e monitoraggio delle attività di sorveglianza, prevenzione e tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro svolte dalle strutture organizzative competenti in materia di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro delle ASL competenti;
- b) azioni integrative di collaborazione fra i soggetti competenti nelle attività di vigilanza e di controllo che operano a livello regionale, nel rispetto delle linee comuni e degli obiettivi individuati in sede di coordinamento nazionale ai sensi dell'articolo 5 del d.lgs. 81/2008.

2. I soggetti competenti nelle attività di vigilanza e di controllo provvedono alla reciproca informazione in ordine all'attività di controllo, nonché alla condivisione degli esiti dell'attività effettuata, con le modalità definite nell'ambito del Comitato regionale di coordinamento di cui all'articolo 12, mediante l'utilizzo integrato dei sistemi informativi presenti.

Art. 9

(Partecipazione)

1. La Regione, nell'ambito di intervento di cui all'articolo 4, comma 3, lettera e), promuove le attività di partecipazione tramite la definizione di interventi coordinati ed integrati a livello regionale, settoriale e aziendale, per la sottoscrizione di intese per la collaborazione e per il coordinamento fra le istituzioni e gli enti competenti in materia, anche al fine di favorire la condivisione di buone prassi, nonché di accordi finalizzati al contrasto del lavoro irregolare, nonché per la valorizzazione degli accordi aziendali e territoriali che prevedono l'innalzamento degli standard minimi di tutela fissati a livello nazionale e della partecipazione delle parti sociali e dei soggetti che operano nel sistema di salute e sicurezza sul lavoro.

2. Per le finalità di cui all'articolo 2, è istituito, presso l'assessorato regionale competente in materia di lavoro, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, il Gruppo di coordinamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di seguito denominato Gruppo di coordinamento, quale organismo permanente di consultazione in relazione alle politiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

3. Il Gruppo di coordinamento è presieduto dall'Assessore regionale competente in materia di lavoro ed è composto altresì dall'Assessore competente in materia di salute, dalle parti sociali e dai soggetti pubblici e privati che intervengono a diverso titolo nel settore della salute e della sicurezza sul lavoro.

4. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale individua con propria deliberazione i criteri per la composizione e la partecipazione al Gruppo di coordinamento.

5. Il Gruppo di coordinamento assicura il raccordo con le attività svolte dal Comitato regionale di coordinamento di cui all'articolo 12.

CAPO III
STRUMENTI INFORMATIVI ED ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO

Art. 10

(Sistema informativo regionale per la prevenzione e per la sicurezza sul lavoro)

1. Presso la struttura regionale competente in materia di lavoro è istituito il Sistema informativo regionale per la prevenzione e per la sicurezza sul lavoro, di seguito sistema informativo, al fine di tracciare dati utili all'attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ed al monitoraggio degli stessi, nonché per favorire l'efficacia degli interventi oggetto delle attività di programmazione regionale, quale strumento di supporto per l'integrazione e lo scambio di dati con il Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) di cui all'articolo 8 del d.lgs.81/2008, sulla base di intese preventive con il Ministero del Lavoro e con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) quale responsabile della gestione tecnica ed informatica del SINP.

2. Al fine di garantire il costante aggiornamento dei cantieri di cui all'articolo 89 del d.lgs. 81/2008 attivi sul territorio regionale e delle violazioni accertate, nel sistema informativo è istituita una sezione denominata "Anagrafe dei cantieri" nella quale confluiscono, in particolare, i dati acquisiti dalle ASL competenti ai sensi dell'articolo 99 del d.lgs. 81/2008 nonché, previa intesa con le medesime aziende sanitarie locali, gli ulteriori dati ritenuti utili per l'aggiornamento del sistema informativo.

3. Con deliberazione della Giunta regionale, sono individuate ulteriori sezioni tematiche e sono definite le tipologie e le caratteristiche dei dati e delle informazioni che confluiscono nel sistema informativo regionale di cui al presente articolo, nonché eventuali, ulteriori, soggetti tenuti alla comunicazione dei dati.

Art. 11

(Sportello informativo per la sicurezza sul lavoro)

1. Al fine di garantire un'uniforme diffusione ed applicazione sul territorio regionale delle azioni di promozione in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, la Regione istituisce presso l'agenzia regionale competente in materia di servizi per il lavoro di cui al comma 10 dell'articolo 7 della legge regionale n. 28 del 2019, lo sportello informativo per la sicurezza sul lavoro.

2. Lo sportello di cui al comma 1 fornisce supporto e assistenza ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, e alle imprese in relazione alle azioni e alle attività previste dal piano strategico e dal piano annuale di cui all'articolo 4, alle iniziative di informazione e di formazione attive e alle modalità di partecipazione agli avvisi pubblici.

Art. 12

(Comitato regionale di coordinamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro)

1. Ai sensi dell'articolo 7 del d.lgs. n. 81/2008 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2007 recante "Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro" è istituito il Comitato regionale di coordinamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di seguito Comitato.

2. Il Comitato è presieduto dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore competente in materia da lui delegato e composto dagli assessori regionali competenti per le funzioni correlate, nonché dai rappresentanti, territorialmente competenti: dei servizi di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro delle aziende sanitarie locali, dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), dei settori ispezione del lavoro delle direzioni regionali del lavoro, degli ispettorati regionali dei Vigili del fuoco, delle agenzie territoriali dell'Istituto superiore per la sicurezza sul lavoro (ISPESL), degli uffici periferici dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), degli uffici periferici dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), degli uffici periferici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI), dell'Unione province italiane (UPI) e rappresentanti degli uffici di sanità aerea e marittima del Ministero della salute nonché delle autorità marittime portuali ed aeroportuali.

3. Ai lavori del Comitato partecipano, inoltre, quattro rappresentanti dei datori di lavoro e quattro rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello regionale.

4. Il Comitato di coordinamento si riunisce almeno ogni tre mesi e svolge le funzioni previste dal d.p.c.m. del 21 dicembre 2007, tenuto conto della pianificazione e del monitoraggio del coordinamento delle attività di vigilanza svolto dall'ufficio operativo ai sensi dell'articolo 2 del medesimo d.p.c.m., con particolare attenzione alla valutazione dei nuovi ed emergenti rischi negli ambienti di lavoro e dell'evoluzione delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.

5. Nell'ambito del Comitato è istituito l'ufficio operativo, che, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del D.P.C.M. del 21 dicembre 2007, attua la pianificazione coordinata delle attività di vigilanza mediante l'elaborazione di piani di intervento mirati a contrastare il fenomeno degli infortuni in occasione di lavoro e in itinere, nonché delle malattie professionali, individuando le priorità a livello territoriale anche in base ad analisi di contesto.

6. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito.

7. I piani di intervento di cui al comma 5 sono attuati dagli Organismi Provinciali di cui all'articolo 2, comma 3, del D.P.C.M. del 21 dicembre 2007.

CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13
(Clausola valutativa)

1. Ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale) la Giunta regionale, sulla base del monitoraggio effettuato dalla direzione regionale competente per materia, in raccordo con la direzione regionale competente in materia di bilancio, presenta, con cadenza annuale, alla commissione consiliare competente in materia di bilancio una relazione che illustri:

- a) le variabili socioeconomiche di riferimento;
- b) gli obiettivi ritenuti prioritari per il raggiungimento delle finalità di promozione della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici indicate all'articolo 2;
- c) le risorse utilizzate e le eventuali risorse disponibili;
- d) gli interventi realizzati ai sensi dell'articolo 4, con particolare riferimento alla tipologia e al numero dei destinatari per ciascun ambito di intervento.

Art. 14

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, concernenti gli interventi previsti dal “Piano strategico regionale in materia di salute e di sicurezza sul lavoro” di cui all’articolo 4, fatta eccezione per quelli relativi all’articolo 5, comma 2, si provvede mediante l’istituzione nel programma 03 “Sostegno all’occupazione” della missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, titolo 1 “Spese correnti”, del “Fondo per gli interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro”, la cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 1.000.000,00, per ciascuna annualità 2022 e 2023, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021-2023, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1.

2. Agli oneri derivanti dall’articolo 5, comma 2, si provvede mediante l’istituzione nel programma 03 della missione 15, titolo 1, della voce di spesa denominata: “Spese per la realizzazione della Giornata per la salute e della sicurezza sul lavoro”, la cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 50.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2021-2023, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021-2023, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 della missione 20, titolo 1.

3. All’attuazione degli interventi di cui agli articoli 10 e 11, si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente

4. All’attuazione degli interventi di cui alla presente legge possono concorrere le risorse derivanti dai trasferimenti statali in favore delle attività di formazione sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 11 del d.lgs. n. 81/2008, di cui al programma 03 della missione 15, titolo 1, nonché le risorse concernenti i nuovi Programmi cofinanziati con i fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) per gli anni 2021-2027, relative al Programma Operativo FSE, OP4 – Un’Europa più sociale.

Art. 15

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Oggetto: Relazione tecnica alla proposta di legge regionale “Disposizioni per la promozione della salute e della sicurezza sul lavoro e del benessere lavorativo”

Con la presente proposta di Legge, la Regione esercita le proprie competenze legislative ed amministrative in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro nel rispetto della Costituzione, dei principi fondamentali della legislazione statale, degli indirizzi dell'Unione Europea e dello Statuto regionale.

Con la stessa si intende introdurre disposizioni dirette alla tutela del lavoro, al contrasto e all'emersione del lavoro non regolare e alla promozione del diritto della persona a un mondo del lavoro libero dalla violenza e dalle molestie, ivi comprese la violenza e le molestie di genere.

In particolare, la proposta di legge regionale allegata detta norme per la salute e la sicurezza sul lavoro.

La proposta di legge si compone di quattro Capi:

- Capo I (Disposizioni generali);
- Capo II (Interventi di promozione e strumenti di programmazione);
- Capo III (Strumenti informativi ed attività di coordinamento);
- Capo IV (Disposizioni finali).

Nel **Capo I** (articoli 1 e 2) sono indicati i principi e le finalità che ispirano la proposta di legge.

Essa ha come principio la promozione della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, quale fattore fondamentale di garanzia alla persona del lavoro sicuro, di incentivo per la competitività e la produttività dell'impresa.

La proposta di legge, inoltre, ha la finalità di promuovere la cultura del lavoro fondata sul rispetto della dignità umana, promuovendo il diritto della persona a un mondo del lavoro libero dalla violenza e dalle molestie.

Per quanto concerne l'ambito di applicazione, la proposta di legge detta disposizioni dirette a: tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici; migliorare la qualità e le condizioni di lavoro; promuovere la competitività e la produttività delle imprese; favorire e diffondere la cultura e la pratica della salute e della sicurezza in ogni ambiente di lavoro, al fine di aumentare il grado della sicurezza sul lavoro, promuovendo ed elevando il livello informazione,

comunicazione, formazione, assistenza, controllo e vigilanza; prevenire e contrastare i rischi, gli infortuni e le malattie professionali sul lavoro; contrastare il lavoro irregolare, e ogni forma di disuguaglianza e di sfruttamento; prevenire e contrastare la violenza e le molestie, ivi compresa quelle di genere, sul lavoro; individuare strumenti operativi di prevenzione e di programmazione orientati al principio dell'equità.

Nel **Capo II** (dall'articolo 3 all'articolo 9) sono indicati le tutele e gli strumenti da introdurre per favorire il lavoro sicuro. In particolare, essi sono dedicate ai lavoratori e alle lavoratrici, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di cui agli articoli 47 s.s., decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ai liberi professionisti, ai dirigenti e preposti, ai datori di lavoro e alle imprese, e agli addetti del servizio di protezione e prevenzione, mediante la promozione e l'attuazione delle attività di informazione, assistenza, formazione, prevenzione, controllo e vigilanza, anche mediante il coinvolgimento delle Parti sociali e dei soggetti che operano nel sistema della salute e della sicurezza sul lavoro.

Lo strumento cardine mediante il quale la Regione intende realizzare le finalità di cui alla presente legge, ossia promuovere e garantire la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e contrastare il fenomeno degli infortuni in occasione di lavoro e in itinere, nonché delle malattie professionali, è il Piano strategico regionale in materia di salute e di sicurezza sul lavoro (articolo 4). Esso garantisce l'applicazione uniforme dei principi di cui alla presente legge sul territorio regionale, valorizzando al contempo le specificità della persona, con riguardo al genere, all'età, alla provenienza geografica e alla tipologia contrattuale e alla peculiarità dei rischi nei diversi settori di attività; infine, mira a rafforzare le competenze e le capacità operative dei soggetti che operano nel sistema di salute e sicurezza sul lavoro.

Il Piano strategico regionale si compone di almeno cinque azioni: informazione, formazione, prevenzione, vigilanza, partecipazione, alla luce delle quali verrà redatto, con deliberazione di giunta regionale, il programma annuale degli interventi.

Nello specifico:

1. **Informazione (articolo 5):** promozione di azioni mirate a favorire, consolidare e diffondere la cultura e la pratica della salute e della sicurezza in ogni ambiente di lavoro, con l'obiettivo di migliorare la qualità e le condizioni di lavoro e di favorire la competitività e la sostenibilità dei sistemi di sicurezza sociale, mediante la realizzazione di campagne informative, la predisposizione di materiale divulgativo,

l'organizzazione di eventi che coinvolgano i soggetti interessati, le scuole e le istituzioni formative di ogni ordine e grado, i cittadini, l'istituzione della Giornata per la salute e della sicurezza sul lavoro la cui ricorrenza è fissata nel giorno 1 ottobre di ogni anno.

2. Formazione (articolo 6): introduzione delle azioni atte a favorire l'accrescimento delle conoscenze e delle competenze in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, mediante l'erogazione della formazione di qualità. Inoltre, la regione può, nell'ambito delle risorse disponibili, finanziare anche in parte le attività formative non obbligatorie relative alla salute e alla sicurezza sul lavoro in favore dei lavoratori e delle lavoratrici, dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di cui agli articoli 47 s.s., decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dei liberi professionisti, dei datori di lavoro, delle piccole e medie imprese, dei dirigenti e dei preposti, dei medici competenti e degli addetti del servizio di protezione e prevenzione, dei soggetti competenti in materia di sicurezza sul lavoro e dei soggetti operanti nell'ambito dell'Agenzia Spazio Lavoro, nonché finanziare i percorsi formativi di promozione ed educazione alla salute e sicurezza sul lavoro, sia in favore degli studenti sia dei docenti.
3. Prevenzione (articolo 7): realizzazione di un programma delle attività di prevenzione, mediante l'attivazione di azioni che tengano conto dell'organizzazione del lavoro, dei modelli di produzione o di erogazione di servizi dell'impresa e dei fattori socio-ambientali. In particolare, la regione promuove lo sviluppo del sistema di qualificazione delle imprese e l'adozione di modelli di organizzazione e di gestione della sicurezza che valorizzino l'esperienza e la competenza dell'impresa, acquisite attraverso percorsi formativi mirati e sulla base delle attività svolte, anche al fine di pervenire alla certificazione dei modelli adottati, e definisce gli elementi di premialità per le imprese che rispettano le disposizioni normative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, che applicano determinati *standard* contrattuali e organizzativi del lavoro certificati, promuovendo la contrattazione collettiva.
4. Vigilanza (articolo 8): programmazione e attuazione del coordinamento delle attività di controllo, di vigilanza e di assistenza ai lavoratori e alle imprese in materia di salute e sicurezza sul lavoro al fine di assicurare l'applicazione uniforme delle procedure ispettive nel territorio regionale, coinvolgendo enti quali i servizi Presal delle Asl, l'Ispettorato interregionale del lavoro, l'Inail, l'Inps, i Vigili del Fuoco.

5. Partecipazione: (articolo 9): valorizzazione del metodo della partecipazione al fine di condividere e mettere in pratica azioni volte al miglioramento della salute e della sicurezza sul lavoro a livello regionale, settoriale e aziendale, nonché di promuovere standard elevati di protezione della salute e della sicurezza del lavoratore e della lavoratrice sul luogo di lavoro. A tal fine, è istituito il Gruppo di coordinamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro, quale organismo permanente di consultazione in relazione alle politiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Il **Capo III** (dall'articolo 10 all'articolo 12) individua gli strumenti informativi e le attività di coordinamento utili e necessari per l'attuazione della presente proposta di legge.

In particolare, tra gli strumenti operativi, la proposta di legge indica la realizzazione di un Sistema informativo regionale per la prevenzione e per la sicurezza sul lavoro, al fine di tracciare dati utili all'attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e realizzare il monitoraggio degli stessi. Inoltre, al fine di garantire il costante aggiornamento dei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, attivi sul territorio regionale e le violazioni accertate, nel Sistema informativo regionale per la sicurezza sul lavoro è istituita una sezione denominata "Anagrafe dei cantieri" (articolo 10).

La proposta di legge dispone l'istituzione, presso l'Agenzia regionale competente in materia di servizi per il lavoro di cui al comma 10 dell'articolo 7 della legge regionale n. 28 del 2019, di uno sportello per la sicurezza sul lavoro (articolo 11), al fine di fornire supporto e assistenza ai lavoratori e alle lavoratrici, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di cui agli articoli 47 s.s., decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ai liberi professionisti, ai dirigenti e ai preposti, ai datori di lavoro e alle imprese, ai medici competenti, agli addetti del servizio di protezione e prevenzione e a tutti i soggetti interessati, in relazione alle azioni e alle attività previste dal Piano strategico regionale, alle iniziative di informazione e di formazione attive, alle modalità di partecipazione agli avvisi pubblici. Infine, si richiamano quali strumenti di coordinamento in materia sia il Comitato regionale di coordinamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro a norma dell'articolo 7, d.lgs. 81/2008 sia l'Ufficio Operativo, che, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del D.P.C.M. del 21 dicembre 2007 attua la pianificazione coordinata delle attività di vigilanza (articolo 12).

Infine, il **Capo IV** (dall'articolo 13 all'articolo 15) è dedicato alle disposizioni finali.

Per quanto concerne i dati, le denunce di infortunio sul lavoro presentate all'Inail nell'anno 2020¹ sono 554.340: 1.270 con esito mortale, 13 incidenti plurimi per un totale di 27 decessi.

I dati del 2020 sono fortemente influenzati dall'emergenza Coronavirus. Quasi un quarto del totale delle denunce d'infortunio e circa un terzo di quelle con esito mortale pervenute da inizio anno all'Inail sono dovute al contagio da Covid-19 che l'istituto inquadra, per l'aspetto assicurativo, nella categoria degli infortuni sul lavoro, equiparando la causa virulenta del Covid-19 a quella violenta tipica proprio degli eventi infortunistici. Nel periodo gennaio-dicembre 2020 si è registrata una diminuzione del 13,6% delle denunce di infortunio sul lavoro presentate all'Inail, pari a oltre 87mila casi in meno (554.340 casi rispetto alle 641.638 del 2019)².

A influenzare la flessione è stato, tuttavia, solo l'andamento registrato nei primi nove mesi del 2020 (-21,6% rispetto all'analogo periodo del 2019), mentre nell'ultimo trimestre 2020 si registra un incremento delle denunce del 9,1%, rispetto all'analogo trimestre 2019. Il calo, inoltre, si è registrato pur in presenza nel 2020 delle denunce di infortunio sul lavoro a seguito dei contagi da Covid-19 segnalate all'Inail fino al 31 dicembre - che rappresentano appunto circa un quarto del totale delle denunce di infortunio pervenute. I dati rilevati al 31 dicembre di ciascun anno evidenziano a livello nazionale un decremento sia dei casi avvenuti in occasione di lavoro, passati da 540.733 a 492.123 (- 9,0%), sia di quelli in itinere, occorsi cioè nel tragitto di andata e ritorno tra l'abitazione e il luogo di lavoro, che registrano un calo percentuale più sostenuto, pari al -38,3%, da 100.905 a 62.217. Mentre per questi ultimi il segno è rimasto negativo sia nei primi tre trimestri (-37,1%) che nell'ultimo (-42,2%), per gli infortuni in occasione di lavoro si passa dal -18,6% del periodo gennaio-settembre al +18,0% di quello ottobre-dicembre. Il numero degli infortuni sul lavoro denunciati nel 2020 è diminuito su base annua del 2,8% nella gestione Industria e servizi (dai 501.496 casi del 2019 ai 487.369 del 2020), del 19,6% in Agricoltura (da 32.692 a 26.287) e del 62,1% nel conto Stato (da 107.450 a 40.684). L'analisi di periodo conferma decrementi per tutte e tre le gestioni nel saldo complessivo dei primi tre trimestri, mentre nell'ultimo trimestre dell'anno solo l'Industria e servizi presenta un segno positivo (+31,1%), sintesi di un +45,6% per gli infortuni in occasione di lavoro e di un -40,7% per quelli in itinere.

¹ Open data Inail 2020.

² Questo dato è influenzato dallo stop di ogni attività produttiva considerata non essenziale per il contenimento dell'epidemia da Covid-19. A partire dalla rilevazione di marzo, nel numero complessivo degli infortuni sono comprese anche le denunce relative alle infezioni da Covid-19 avvenute nell'ambiente di lavoro o a causa dello svolgimento dell'attività lavorativa e in itinere.

In particolare, per la gestione Industria e servizi, dopo gli incrementi registrati a febbraio (+1,7%) e marzo (+11,1%), già da aprile è iniziato un trend in diminuzione (-20,4%) che in maggio ha raggiunto il suo valore più basso (-37,3%), con cali tra il 20% e il 30% in giugno-luglio, e oltre il 10% in agosto/settembre. A ottobre 2020 si registra, appunto, la prima inversione di tendenza, con un lieve incremento del 21,7% rispetto ad ottobre 2019, che raggiunge il suo valore più alto del +48,0% a novembre e si attesta al +23,2% a dicembre. Tra i settori economici della gestione Industria e servizi, il settore Ateco “Sanità e assistenza sociale” si distingue per il forte incremento delle denunce di infortunio in occasione di lavoro durante quasi tutto l’anno: +206% su base annua (dai più di 27.500 casi del 2019 agli oltre 84.000 del 2020), con punte di oltre il +750% a novembre e tra il +400% e il +500% a marzo, aprile, ottobre e dicembre, nel confronto con i mesi dell’anno precedente. Solo a gennaio e nel periodo estivo si rilevano decrementi compresi in un intervallo tra il -5% e il -17%. Nel 2020, inoltre, quasi i tre quarti delle denunce di questo settore hanno riguardato il contagio da Covid19. La gestione Agricoltura, a parte un incremento registrato a febbraio (+2,6%), ha presentato cali infortunistici in tutti gli altri mesi del 2020, come anche la gestione Conto Stato che, tranne un modesto +0,1% rilevato a gennaio, negli altri mesi del 2020 ha mostrato sempre decrementi significativi rispetto al 2019. Per quest’ultima gestione il calo maggiore si è avuto tra marzo e giugno (-93%), dalle oltre 41.500 denunce del 2019 alle 2.800 del 2020, per effetto dell’utilizzo della prestazione lavorativa in modalità agile da parte della quasi totalità dei dipendenti statali durante il primo lockdown e dell’assenza degli studenti nelle scuole/università statali, che sono state chiuse per evitare il propagarsi del contagio. La diminuzione si è, poi, attenuata nel periodo estivo, per riprendere più decisamente nell’ultimo trimestre (-64%). Tra gennaio e dicembre del 2020 l’analisi territoriale evidenzia un calo delle denunce di infortunio in tutte le aree del Paese. Questa flessione risulta decisamente più contenuta nel NordOvest (-4,1%) e più accentuata al Centro (-19,3%), nelle Isole (-18,8%), al Sud (-17,3%) e nel NordEst (-16,5%).

È utile, inoltre, evidenziare che la flessione che emerge dal confronto del 2019 e del 2020 è legata esclusivamente alla componente maschile, che registra un calo del 22,1% (da 411.773 a 320.609 denunce), mentre quella femminile presenta un +1,7% (da 229.865 a 233.731). Per i lavoratori il calo si è registrato in tutti i mesi, mentre per le lavoratrici i primi incrementi si erano già registrati a marzo (+23,8%) e ad aprile (+2,4%), amplificandosi negli ultimi tre mesi dell’anno (+45,2%). Tra gennaio e dicembre la diminuzione delle denunce ha interessato sia i lavoratori italiani (-14,3%), sia quelli comunitari (-4,5%) ed extracomunitari (-11,9%), con cali percentuali

più sostenuti nel mese di maggio (rispettivamente - 52%, -38% e -41%) e incrementi, invece, nel periodo ottobre-dicembre (+9,4%, +26,0% e +2,4%). Dall'analisi per classi di età emergono decrementi generalizzati (più contenuti per i lavoratori tra i 45- 49 anni e 65-69 anni), tranne per la fascia 50-64 anni che presenta un aumento, contenuto su base annua (+3,2%) e più consistente nell'ultimo trimestre (+39,9%).

Per le denunce di infortunio sul lavoro con esito mortale presentate all'Istituto (1.270 casi), si registra nel 2020 un incremento eccezionale (+16,6%) rispetto alle 1.089 del 2019 (181 casi in più), influenzato soprattutto dai decessi avvenuti nel 2020 a causa dell'infezione da Covid-19 in ambito lavorativo, circa un terzo di quelli denunciati all'Inail nello stesso anno. A livello nazionale si registra nel 2020 una riduzione solo degli infortuni mortali in itinere, passati da 306 a 214 (-30,1%), mentre quelli avvenuti in occasione di lavoro sono aumentati del 34,9% (da 783 a 1.056).

Le denunce di malattia professionale protocollate dall'Inail nel 2020 sono state 45.023, 16.287 in meno rispetto al 2019 (-26,6%). Le prime cinque malattie professionali denunciate tra gennaio e dicembre del 2020 continuano a essere le patologie del sistema osteo-muscolare e del tessuto connettivo (28.164 casi), del sistema nervoso (5.060), dell'orecchio (2.919), del sistema respiratorio (1.808) e dei tumori (1.584).

Per quanto concerne la Regione Lazio, gli infortuni denunciati nel periodo gennaio-dicembre 2020 nella Regione Lazio sono stati 35.584, il 20,68% in meno (- 9.280) rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. La diminuzione si riferisce sia agli infortuni in occasione di lavoro (-13,40%), sia agli infortuni in itinere (- 43,40 %). Gli infortuni con esito mortale denunciati nel periodo gennaio-dicembre 2020 sono stati 95, il 3,06% in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. La riduzione è determinata sia dagli infortuni in occasione di lavoro, passati da 74 a 72(-2) sia dagli infortuni in itinere, passati da 24 a 23 (-1). Con riferimento, infine, le denunce di malattie professionali protocollate nel periodo gennaio-dicembre 2020 sono state 3.122, il 21,26% (- 843) in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente³.

Ai fini della presente legge, appare utile rilevare che nel Lazio nell'anno 2020 si registrano 2,3 milioni di lavoratori, di cui 1,8 di tipo subordinato⁴.

³ Open data Inail.

⁴ Istat 2020. Indagine sulle forze di lavoro.

Per quanto concerne i dati dell'A.S. 2020/2021, si evidenzia che nel Lazio sono presenti 722.773 alunni iscritti alle scuole di ogni ordine e grado (dalla Scuola dell'infanzia alla Scuola secondaria di II grado)⁵.

Infine, si rappresenta che nel Lazio sono presenti 253.300 studenti iscritti alle Università della regione⁶.

Dai dati sopra riportati, abbiamo evidenza della platea potenziale di beneficiari delle azioni suindicate. Pertanto, si rappresenta che ogni anno, la Regione si propone di raggiungere almeno il 10% della platea dei potenziali beneficiari.

8 aprile 2021

L'Assessore

Claudio Di Berardino

⁵ Usr Lazio.

⁶ Miur A.A. 2017/2018.

PL concernente: “Disposizioni per la promozione della salute e della sicurezza sul lavoro e del benessere lavorativo”.

RELAZIONE TECNICA

La presente relazione tecnica è redatta ai sensi dell’articolo 40 della l.r. n. 11/2020 e nel rispetto della normativa vigente in materia.

➤ *Informazioni generali*

La PL in oggetto, di iniziativa della Giunta regionale, introduce disposizioni dirette alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, nel rispetto della Costituzione, dei principi fondamentali della legislazione statale, degli indirizzi dell’Unione Europea e dello Statuto regionale. Finalità della PL sono, quindi:

- a) migliorare la qualità delle condizioni di lavoro;
- b) favorire e diffondere la cultura e la pratica della salute e della sicurezza in ogni ambiente di lavoro, promuovendo ed elevando il livello di informazione, comunicazione, formazione, assistenza, controllo e vigilanza in materia;
- c) prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali sul lavoro;
- d) contrastare il lavoro irregolare e ogni forma di disuguaglianza e di sfruttamento sui luoghi di lavoro;
- e) contrastare la violenza e le molestie sul lavoro, ivi comprese quelle di genere.

Ai sensi dell’articolo 3, la Regione sostiene gli interventi di promozione della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, tra cui: l’informazione sui diritti e sugli obblighi dei lavoratori e delle lavoratrici, la formazione in materia di salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro, la prevenzione degli infortuni in occasione di lavoro e in itinere e delle malattie professionali, il coordinamento tra gli enti competenti in materia di controllo e di vigilanza, la semplificazione delle procedure, la valorizzazione degli accordi aziendali e territoriali che prevedono l’innalzamento degli standard minimi di tutela fissati a livello nazionale e della partecipazione delle parti sociali e dei soggetti che operano nel sistema di salute e sicurezza sul lavoro e la prevenzione della violenza e delle molestie sul lavoro.

Si dispone l’adozione da parte della Giunta regionale del Piano strategico regionale in materia di salute e di sicurezza sul lavoro (articolo 4), di durata biennale, il quale individua le linee di indirizzo e gli obiettivi generali della programmazione, gli ambiti e le priorità di intervento, i criteri per la localizzazione di interventi in aree specifiche del territorio regionale, nonché l’ammontare e la ripartizione delle risorse finanziarie per i cinque ambiti di intervento, concernenti l’informazione, la formazione, la prevenzione, la vigilanza e la partecipazione. In virtù del Piano predetto, annualmente, sempre con deliberazione della Giunta regionale, è adottato il programma annuale degli interventi (articolo 4, comma 5), nel quale sono riportati gli interventi finanziabili o attuati direttamente dalla Regione, i soggetti destinatari, le risorse assegnate, i criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti, nonché i tempi e le modalità per la realizzazione degli interventi stessi

Inoltre, sono previsti degli strumenti operativi, quali il Sistema informativo regionale per la prevenzione e per la sicurezza sul lavoro (articolo 10), ivi compresa la sezione denominata “Anagrafe dei cantieri” e lo sportello per la sicurezza sul lavoro, da istituirsi presso l’Agenzia regionale competente in materia di

PL concernente: “Disposizioni per la promozione della salute e della sicurezza sul lavoro e del benessere lavorativo”.

servizi per il lavoro (articolo 11). Infine, si dispone l’istituzione del Comitato regionale di coordinamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro (articolo 12), che svolge le sue funzioni a titolo gratuito.

La proposta di legge si compone di 15 articoli, suddivisi in quattro Capi, alcuni a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, altri aventi effetti finanziari nei confronti del bilancio regionale. La norma finanziaria di cui all’articolo 14 è preceduta dalla clausola valutativa di cui all’articolo 13.

➤ *Qualificazione degli oneri finanziari*

Dalla PL in oggetto derivano nuovi e maggiori oneri di parte corrente a carico del bilancio regionale, in relazione ai cinque ambiti di intervento componenti il Piano strategico regionale in materia di salute e di sicurezza sul lavoro di cui all’articolo 4, con particolare riferimento a quelli relativi alla informazione, alla formazione ed alla prevenzione.

Inoltre, sono previsti nuovi e maggiori oneri di parte corrente a carico del bilancio regionale in luce alle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 2, concernenti la realizzazione della Giornata per la salute e della sicurezza sul lavoro, nell’ambito delle attività a carattere informativo.

Per quel che concerne le disposizioni di cui all’articolo 8 (Vigilanza) le stesse sono a carattere ordinamentale, mentre nel caso delle disposizioni di cui all’articolo 9 (Partecipazione), la costituzione del Gruppo di coordinamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro, presso l’assessorato regionale competente in materia di lavoro, è a valere sulle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Lo stesso dicasi per le attività connesse agli strumenti operativi quali il Sistema informativo regionale per la prevenzione e per la sicurezza sul lavoro (articolo 10) e lo sportello per la sicurezza sul lavoro (articolo 11), rispetto ai quali si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.

Infine, la partecipazione alle attività dell’istituendo Comitato regionale di coordinamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro (articolo 12), essendo a titolo gratuito, non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

➤ *Quantificazione degli oneri finanziari*

Per quel che concerne la stima degli oneri finanziari come precedentemente citati, si è tenuto conto dei dati forniti dalla struttura regionale competente, estrapolati dall’open dati dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) 2020.

Partendo dai dati a livello nazionale, emerge un quadro per cui le informazioni relative all’anno 2020 sono fortemente influenzati dall’emergenza Coronavirus, visto che quasi un quarto del totale delle denunce d’infortunio e circa un terzo di quelle con esito mortale pervenute da inizio anno all’INAIL sono dovute al contagio da Covid-19 che l’istituto inquadra, per l’aspetto assicurativo, nella categoria degli infortuni sul lavoro, equiparando la causa virulenta del Covid-19 a quella violenta tipica proprio degli eventi infortunistici¹.

¹ Le denunce di infortunio sul lavoro presentate all’INAIL nell’anno 2020 sono state 554.340, di cui 1.270 con esito mortale e 13 incidenti plurimi, per un totale di 27 decessi. Nel periodo gennaio-dicembre 2020 si è registrata una

PL concernente: “Disposizioni per la promozione della salute e della sicurezza sul lavoro e del benessere lavorativo”.

I dati rilevati al 31 dicembre di ciascun anno evidenziano a livello nazionale un decremento sia dei casi avvenuti in occasione di lavoro, passati da 540.733 a 492.123 (- 9,0%), sia di quelli in itinere, occorsi cioè nel tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e il luogo di lavoro, che registrano un calo percentuale più sostenuto, pari al -38,3%, da 100.905 a 62.217. Mentre per questi ultimi il segno è rimasto negativo sia nei primi tre trimestri (-37,1%) che nell’ultimo (-42,2%), per gli infortuni in occasione di lavoro si passa dal -18,6% del periodo gennaio-settembre al +18,0% di quello ottobre-dicembre. Il numero degli infortuni sul lavoro denunciati nel 2020 è diminuito su base annua del 2,8% nella gestione Industria e servizi (dai 501.496 casi del 2019 ai 487.369 del 2020), del 19,6% in Agricoltura (da 32.692 a 26.287) e del 62,1% nel conto Stato (da 107.450 a 40.684)².

Tra i settori economici della gestione Industria e servizi, il settore Ateco “Sanità e assistenza sociale” si distingue per il forte incremento delle denunce di infortunio in occasione di lavoro durante quasi tutto l’anno³. Nel 2020, inoltre, quasi i tre quarti delle denunce di questo settore hanno riguardato il contagio da Covid19. La gestione Agricoltura, a parte un incremento registrato a febbraio (+2,6%), ha presentato cali infortunistici in tutti gli altri mesi del 2020, come anche la gestione Conto Stato che, tranne un modesto +0,1% rilevato a gennaio, negli altri mesi del 2020 ha mostrato sempre decrementi significativi rispetto al 2019. Per quest’ultima gestione il calo maggiore si è avuto tra marzo e giugno (-93%), dalle oltre 41.500 denunce del 2019 alle 2.800 del 2020, per effetto dell’utilizzo della prestazione lavorativa in modalità agile da parte della quasi totalità dei dipendenti statali durante il primo *lockdown* e dell’assenza degli studenti nelle scuole/università statali, che sono state chiuse per evitare il propagarsi del contagio.

Pertanto, tra gennaio e dicembre del 2020, l’analisi territoriale evidenzia un calo delle denunce di infortunio in tutte le aree del Paese, ove risulta decisamente più contenuta nel Nordovest (-4,1%) e più accentuata al Centro (-19,3%), nelle Isole (-18,8%), al Sud (-17,3%) e nel Nordest (-16,5%). Inoltre, è utile evidenziare che la flessione che emerge dal confronto del 2019 e del 2020 è legata esclusivamente alla componente maschile, che registra un calo del 22,1% (da 411.773 a 320.609 denunce), mentre quella femminile presenta un +1,7% (da 229.865 a 233.731)⁴.

Per le denunce di infortunio sul lavoro con esito mortale presentate all’Istituto (1.270 casi), si registra nel 2020 un incremento eccezionale (+16,6%) rispetto alle 1.089 del 2019 (181 casi in più), influenzato soprattutto dai decessi avvenuti nel 2020 a causa dell’infezione da Covid-19 in ambito lavorativo, circa un terzo di quelli denunciati all’INAIL nello stesso anno. A livello nazionale si registra nel 2020 una

diminuzione del 13,6% delle denunce di infortunio sul lavoro presentate, pari a oltre 87mila casi in meno (554.340 casi rispetto alle 641.638 del 2019). A influenzare la flessione è stato, tuttavia, solo l’andamento registrato nei primi nove mesi del 2020 (-21,6% rispetto all’analogo periodo del 2019), mentre nell’ultimo trimestre 2020 si registra un incremento delle denunce del 9,1%, rispetto all’analogo trimestre 2019

² L’analisi di periodo conferma decrementi per tutte e tre le gestioni nel saldo complessivo dei primi tre trimestri, mentre nell’ultimo trimestre dell’anno solo l’Industria e servizi presenta un segno positivo (+31,1%), sintesi di un +45,6% per gli infortuni in occasione di lavoro e di un -40,7% per quelli in itinere.

³ Si osserva un +206% su base annua (dai più di 27.500 casi del 2019 agli oltre 84.000 del 2020), con punte di oltre il +750% a novembre e tra il +400% e il +500% a marzo, aprile, ottobre e dicembre, nel confronto con i mesi dell’anno precedente. Solo a gennaio e nel periodo estivo si rilevano decrementi compresi in un intervallo tra il -5% e il -17%.

⁴ Dall’analisi per classi di età emergono decrementi generalizzati (più contenuti per i lavoratori tra i 45- 49 anni e 65-69 anni), tranne per la fascia 50-64 anni che presenta un aumento, contenuto su base annua (+3,2%) e più consistente nell’ultimo trimestre (+39,9%). Per i lavoratori il calo si è registrato in tutti i mesi, mentre per le lavoratrici i primi incrementi si erano già registrati a marzo (+23,8%) e ad aprile (+2,4%), amplificandosi negli ultimi tre mesi dell’anno (+45,2%). Tra gennaio e dicembre la diminuzione delle denunce ha interessato sia i lavoratori italiani (-14,3%), sia quelli comunitari (-4,5%) ed extracomunitari (-11,9%), con cali percentuali più sostenuti nel mese di maggio (rispettivamente -52%, -38% e -41%) e incrementi, invece, nel periodo ottobre-dicembre (+9,4%, +26,0% e +2,4%).

PL concernente: “Disposizioni per la promozione della salute e della sicurezza sul lavoro e del benessere lavorativo”.

riduzione solo degli infortuni mortali in itinere, passati da 306 a 214 (-30,1%), mentre quelli avvenuti in occasione di lavoro sono aumentati del 34,9% (da 783 a 1.056).

Le denunce di malattia professionale protocollate dall'INAIL nel 2020 sono state 45.023, 16.287 in meno rispetto al 2019 (-26,6%). Le prime cinque malattie professionali denunciate tra gennaio e dicembre del 2020 continuano a essere le patologie del sistema osteo-muscolare e del tessuto connettivo (28.164 casi), del sistema nervoso (5.060), dell'orecchio (2.919), del sistema respiratorio (1.808) e dei tumori (1.584).

Per quanto la Regione Lazio, gli infortuni denunciati nel periodo gennaio-dicembre 2020 sono stati 35.584, il 20,68% in meno (- 9.280) rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. La diminuzione si riferisce sia agli infortuni in occasione di lavoro (-13,40%), sia agli infortuni in itinere (-43,40 %). Gli infortuni con esito mortale denunciati nel periodo gennaio-dicembre 2020 sono stati 95, il 3,06% in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. La riduzione è determinata sia dagli infortuni in occasione di lavoro, passati da 74 a 72(-2) sia dagli infortuni in itinere, passati da 24 a 23 (-1). Per quanto concerne, infine, le denunce di malattie professionali protocollate nel periodo gennaio-dicembre 2020 sono state 3.122, il 21,26% (-843) in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

A fronte dei dati sopra riportati, e tenuto conto che nel Lazio nell'anno 2020 si registrano 2,3 milioni di lavoratori, di cui 1,8 di tipo subordinato, oltre 444 mila imprese (dato ISTAT, anno 2018, che non tiene conto degli effetti conseguenti all'epidemia da Covid-19), e sono presenti, rispettivamente, quasi 723 mila alunni iscritti alle scuole di ogni ordine e grado (dalla Scuola dell'infanzia alla Scuola secondaria di II grado) ed oltre 161 mila studenti iscritti alle Università della regione, la quantificazione delle risorse è stata effettuata in via prudenziale, garantendo un primo accantonamento in considerazione delle disponibilità del fondo speciale di parte corrente a valere sul bilancio regionale 2021-2023, potenzialmente indirizzato al raggiungimento del 10% dei soggetti beneficiari delle misure.

Sulla base di un adeguato e costante monitoraggio degli interventi previsti in relazione alle azioni in materia di informazione, formazione e prevenzione, lo stanziamento previsionale potrà essere eventualmente rimodulato, nel rispetto delle disposizioni in materia di finanziamento delle leggi di spesa, tenuto conto della possibilità di ricorrere anche ai nuovi Programmi cofinanziabili con i fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE), per gli anni 2021-2027, con particolare riferimento alle risorse in materia di sicurezza sul lavoro, relative alla vigilanza, alla formazione ed all'adeguamento funzionale delle imprese⁵.

Si tenga presente, anche delle risorse assegnate dallo Stato ai sensi dell'articolo 11 del d.lgs. n. 81/2008, destinate al finanziamento di progetti formativi in materia, specificamente dedicati alle piccole, medie e micro imprese, ivi compresi quelli di cui all'articolo 52, comma 1, lettera b) (finanziamento della formazione dei datori di lavoro delle piccole e medie imprese, dei piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile, dei lavoratori stagionali del settore agricolo e dei lavoratori autonomi), del medesimo decreto.

Pertanto, le risorse pari ad euro 1.000.000,00, per ciascuna annualità 2022 e 2023, sono destinate alla realizzazione degli interventi in materia di:

⁵ Con particolare riferimento al FSE+(1) = Migliorare l'accesso all'occupazione di tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani e i disoccupati di lungo periodo, e delle persone inattive, promuovendo il lavoro autonomo e l'economia sociale ed al FSE+(2) = Modernizzare le istituzioni e i servizi del mercato del lavoro per valutare e anticipare le esigenze in termini di competenze e garantire un'assistenza e un sostegno tempestivi e su misura nel contesto dell'incontro della domanda e dell'offerta, delle transizioni e della mobilità nel mercato del lavoro.

PL concernente: “Disposizioni per la promozione della salute e della sicurezza sul lavoro e del benessere lavorativo”.

- a) informazione (articolo 5), mediante campagne informative, predisposizione di materiale divulgativo, organizzazione di eventi che coinvolgono i soggetti interessati, le scuole e le istituzioni formative di ogni ordine e grado, etc.;
- b) formazione (articolo 6): mediante attività formative finalizzate all'accrescimento delle conoscenze e delle competenze in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, in favore dei lavoratori e delle lavoratrici, dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, dei liberi professionisti, dei datori di lavoro, delle piccole e medie imprese, degli studenti, dei docenti etc.;
- c) prevenzione (articolo 7): mediante premialità (anche sotto forma finanziaria) per le imprese che rispettano le disposizioni normative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, che applicano determinati standard contrattuali e organizzativi del lavoro certificati, promuovendo la contrattazione collettiva.

Per quel che concerne la stima degli oneri derivanti dalla realizzazione della Giornata per la salute e della sicurezza sul lavoro, pari ad euro 50.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2021-2023, si è tenuto conto delle risorse normalmente messe a disposizione a fronte di interventi di questo tipo, caratterizzati da iniziative e manifestazioni da effettuarsi nell'arco di una giornata, con relativa produzione di materia divulgativo ed attività comunicative, ivi comprese le eventuali spese per l'acquisto di beni e servizi.

➤ *Copertura degli oneri finanziari*

Le risorse regionali poste a copertura degli interventi della PL in oggetto, dai quali discendono nuovi e maggiori oneri di parte corrente a carico del bilancio regionale, operano quale limite massimo di autorizzazione di spesa, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, della l.r. n. 11/2020.

Tali risorse, pari ad euro 1.000.000,00, per ciascuna annualità 2022 e 2023, in riferimento alla copertura finanziaria degli interventi ricompresi nel “Piano strategico regionale in materia di salute e di sicurezza sul lavoro” di cui all'articolo 4, con particolare riferimento agli interventi in materia di informazione, formazione e prevenzione, come precedentemente declinati, confluiscono nell'istituendo “Fondo per gli interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro”, da iscriversi nel programma 03 della missione 15, titolo 1, mediante il prelevamento dal fondo speciale di parte corrente (capitolo di spesa U0000T27501), ai sensi dell'articolo 49 del d.lgs. n. 118/2011 e dell'articolo 23 della l.r. n. 11/2020.

Alle risorse sopra dette, si aggiungono quelle relative alla copertura finanziaria per la realizzazione della “Giornata per la salute e della sicurezza sul lavoro”, di cui all'articolo 5, comma 2, pari ad euro 50.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2021-2023. Anche in questo caso le risorse predette sono derivanti dal fondo speciale di parte corrente (capitolo di spesa U0000T27501), ai sensi dell'articolo 49 del d.lgs. n. 118/2011 e dell'articolo 23 della l.r. n. 11/2020.

Il fondo speciale di parte corrente, al momento della presentazione della PL in oggetto, presenta le necessarie disponibilità, nel rispetto della dotazione finanziaria complessiva stabilita ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d), della l.r. n. 26/2020.

Da segnalare anche l'eventuale concorso dei fondi comunitari del Programma Operativo FSE, OP4 – Un'Europa più sociale (programmazione 2021-2027), nonché la possibilità di utilizzare le risorse assegnate dallo Stato ai sensi dell'articolo 11 del d.lgs. n. 81/2008 (missione 15, programma 03, titolo 1,

PL concernente: “Disposizioni per la promozione della salute e della sicurezza sul lavoro e del benessere lavorativo”.

capitolo di spesa U0000F31130), nel rispetto dei limiti previsti dalle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 897 e seguenti, della legge n. 145/2018.

Infine, per quanto concerne gli interventi di cui all’articolo 10, relativo al Sistema informativo regionale per la prevenzione e per la sicurezza sul lavoro ed all’articolo 11, relativo allo sportello per la sicurezza sul lavoro, si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente. A tale proposito, infatti, per gli interventi citati si provvede per il tramite della società *in house* LazioCrea S.p.A. (sulla base del Contratto Quadro di Servizi approvato con D.G.R. n. 891/2017 e tenuto conto del Piano operativo annuale 2021, approvato con D.G.R. n. 1024/2020), e conseguentemente nell’ambito delle relative risorse di parte corrente destinate alle spese di funzionamento, di cui al capitolo di spesa U0000C21917, annualmente trasferite dalla Regione, nel caso Sistema informativo regionale per la prevenzione e per la sicurezza sul lavoro. Per l’istituzione dello *sportello per la sicurezza sul lavoro*, invece, si provvede nell’ambito delle funzioni spettanti all’Agenzia regionale competente in materia di servizi per il lavoro e, conseguentemente, a valere sulle risorse annualmente stanziare nel bilancio regionale per garantire il funzionamento e l’operatività degli stessi (capitoli di spesa assegnati alle strutture regionali competenti in materia di personale e di centrale acquisti).

Come già segnalato in precedenza, dall’istituendo Comitato regionale di coordinamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro (articolo 12), non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

➤ *Quadro di riepilogo*

In virtù di quanto fin qui rappresentato, dalla PL in oggetto derivano nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale, alla cui copertura finanziaria si provvede come sinteticamente rappresentato negli schemi di riepilogo.

<i>ONERI</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>Totale 2021-2023</i>
TOTALE COMPLESSIVO	€ 50.000,00	€ 1.050.000,00	€ 1.050.000,00	€ 2.150.000,00
di cui parte corrente	€ 50.000,00	€ 1.050.000,00	€ 1.050.000,00	€ 2.150.000,00
di cui in c/cap.	-	-	-	-

<i>ONERI E COPERTURE</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>Totale 2021-2023</i>
TOTALE COMPLESSIVO	€ 50.000,00	€ 1.050.000,00	€ 1.050.000,00	€ 2.150.000,00
<i>di cui parte corrente</i>	€ 50.000,00	€ 1.050.000,00	€ 1.050.000,00	€ 2.150.000,00
<i>Modalità di copertura oneri di parte corrente</i>				
Fondo speciale (cap. U0000T27501)	€ 50.000,00	€ 1.050.000,00	€ 1.050.000,00	€ 2.150.000,00
Altri fondi (cap. U0000T21503)	-	-	-	-
Riduzioni precedenti autorizzazioni di spesa	-	-	-	-

PL concernente: "Disposizioni per la promozione della salute e della sicurezza sul lavoro e del benessere lavorativo".

Fondi comunitari o altre assegnazioni	-	-	-	-
Nuove o maggiori entrate	-	-	-	-
<i>di cui in conto capitale</i>	-	-	-	-
<i>Modalità di copertura oneri in conto capitale</i>				
Fondo speciale (<i>cap. U0000T28501</i>)	-	-	-	-
Altri fondi	-	-	-	-
Riduzione precedenti autorizzazioni di spesa	-	-	-	-
Fondi comunitari o altre assegnazioni	-	-	-	-
Nuove o maggiori entrate	-	-	-	-

Il Direttore della Direzione regionale

"Bilancio, governo societario, demanio e patrimonio"

DOTT. MARCO MARAFINI

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.

OMISSIS

IL SEGRETARIO
(Luigi Ferdinando Nazzaro)

IL VICE PRESIDENTE
(Daniele Leodori)